

Il 25 marzo 2009, in Bergamo.

Tra:

le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate anche "Aziende":

- Unione di Banche Italiane S.c.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "UBI";
- Capitalgest SGR S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "Capitalgest";

e

la Delegazione Sindacale di

- FALCRI

d'ora in poi denominata "O.S."

Premesso che

1. Con il Protocollo di intesa sindacale sottoscritto il 14 dicembre 2007 si è conclusa la procedura prevista dalla vigente normativa di legge e contrattuale, riguardante il trasferimento di ramo d'azienda relativo alla gestione del risparmio da Capitalgest a UBI Pramerica, deliberato in attuazione e a conferma degli indirizzi tracciati nel Piano Industriale di Integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007/2010;
2. Successivamente al suddetto trasferimento di azienda Capitalgest ha quindi cessato le attività dirette alla gestione del risparmio, nonché ogni altra attività operativa, assumendo la natura esclusiva di finanziaria di partecipazione;
3. Il Consiglio di Gestione di UBI ha infine deliberato l'incorporazione di Capitalgest in UBI Banca;
4. In relazione a quanto sopra, con lettera del 20 febbraio 2009, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Aziende hanno fornito alle OO.SS. l'informativa prevista dalla vigente normativa di legge e di contratto, dando così avvio alle procedure previste dalle predette normative;
5. Su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra le Delegazioni delle Aziende e quella delle OO.SS. si succedevano dal 5 marzo 2009 sino alla data del presente Accordo;
6. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 4 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra;

convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Sezione I

Normativa per i Dipendenti Capitalgest che passeranno a UBI Banca in virtù della fusione per incorporazione oggetto del presente Accordo

Art. 1

Rapporti di lavoro in corso

I rapporti di lavoro di tutti i Dipendenti di Capitalgest in essere alla data di efficacia giuridica della fusione, proseguiranno a decorrere dal 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità con UBI Banca, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio, nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso UBI Banca sarà considerato, ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale, come continuazione di quello prestato presso Capitalgest, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di Capitalgest, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a UBI Banca.

Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e alle ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti del trasferimento di ramo d'azienda oggetto del presente accordo, UBI Banca subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della incorporata nei confronti del Personale interessato dalla cessione.

UBI Banca riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dalla fusione per incorporazione il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l'aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

Art.2

Pari opportunità e trattamenti delle Risorse

UBI Banca riconoscerà a tutti i Dipendenti acquisiti pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale e conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.

Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie del passaggio, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni di seguito indicate.

Art. 3

Previdenza complementare

1. I Dipendenti di Capitalgest destinati a passare a UBI Banca in virtù della fusione per incorporazione potranno optare per richiedere l'adesione, con lettera scritta ed entro il 30 aprile 2009, senza oneri per il dipendente, alla Forma Previdenziale attualmente in essere per il Personale dipendente di UBI Banca fermo restando:

- il mantenimento della eventuale qualità di vecchio iscritto in caso di trasferimento della sua posizione ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. a) del D.Lgs 124/94 e successive integrazioni/modifiche;
- il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote attualmente vigenti in UBI Banca, salvo il mantenimento di quelle superiori attualmente versate sulle singole posizioni individuali;
- il ricalcolo delle aliquote di contribuzione nel caso in cui, a fronte del cambiamento delle basi di calcolo e delle altre modalità sopra citate, ciò sia necessario per mantenere l'invarianza del valore della contribuzione.

:

2. In assenza della comunicazione di cui al precedente punto 1) i lavoratori in esame manterranno l'iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte di UBI Banca e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote attualmente vigenti in UBI Banca, salvo il mantenimento di quelle superiori attualmente versate sulle singole posizioni individuali.

Per consentire tale permanenza, UBI Banca assume l'impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l'eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente dei Fondi Pensione.

Art. 4

Assistenza Sanitaria e Polizze assicurative

Relativamente alle forme di assistenza sanitaria, i Dipendenti destinati a passare a UBI Banca in virtù dell'operazione in esame manterranno, fino al 31/12/2009, la copertura attualmente in essere presso Capitalgest.

A decorrere dal 1/1/2010, i dipendenti di cui sopra potranno optare, dandone comunicazione scritta alla banca entro il 30.09.2009, per l'adesione alle forme di assistenza sanitaria in essere per i Dipendenti di UBI Banca.

In caso di assenza della comunicazione di cui sopra, sarà mantenuta l'associazione al Fondo di Assistenza del Gruppo Banca Lombarda cui sono eventualmente iscritti, con assunzione da parte di UBI Banca della relativa contribuzione a carico azienda al Fondo medesimo.

Per ciò che concerne le coperture assicurative contro gli infortuni, i Dipendenti di cui al precedente paragrafo manterranno, fino al 31/12/2009, gli strumenti assicurativi in essere presso Capitalgest; a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle Risorse di cui sopra, saranno applicate le coperture assicurative contro gli infortuni in essere per i Dipendenti di UBI Banca.

Per ciò che concerne la copertura assicurativa per il rischio morte non derivante da infortunio, i Dipendenti di cui al primo paragrafo manterranno, fino al 31/12/2009, la copertura assicurativa in essere presso Capitalgest, con i medesimi criteri e modalità attualmente vigenti; con decorrenza dal 1° gennaio 2010, alle Risorse interessate saranno applicate le coperture assicurative in esame in essere per i Dipendenti di UBI Banca.

Art. 5

Premio Aziendale

UBI Banca terrà a proprio carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all'intero esercizio 2008 e ai primi tre mesi dell'esercizio 2009, secondo i tempi, i criteri e le misure che saranno previsti presso UBI Banca dall'apposito accordo sul Premio aziendale sottoscritto tra le Parti.

Art. 6

Contributi, provvidenze e indennità

Il Personale in esame sarà destinatario di tutti gli istituti la cui erogazione presso UBI Banca avvenga in data successiva a quella del passaggio dei lavoratori stessi da Capitalgest a UBI Banca.

Per quanto concerne eventuali contributi e provvidenze a beneficio dei Lavoratori o dei figli degli stessi, previsti dalla contrattazione aziendale di Capitalgest, e che trovino corrispondenza in analoghe erogazioni presso UBI Banca, ai lavoratori in esame sarà riconosciuto il diritto all'erogazione degli stessi presso UBI Banca a condizione che non abbiano già percepito, nel medesimo esercizio, analoga erogazione presso Capitalgest.

L'indennità di mobilità eventualmente percepita presso Capitalgest al momento del passaggio verrà mantenuta con analogo titolo ed in pari misura fino al venir meno dei motivi che la giustificano.

Art. 7

Distacchi presso Società del Gruppo diverse da UBI Banca

Per le 7 Risorse attualmente distaccate presso Società del Gruppo diverse da UBI Banca, al momento del passaggio da Capitalgest a UBI Banca, restano confermati, senza soluzione di continuità e fino a diverso avviso, i distacchi attualmente in corso.

Letto, approvato, sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa

Capitalgest SGR Spa

FALCRI